



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato".

Repertorio n. *49/e* del 7 maggio 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

nell'odierna seduta del 7 maggio 2020

VISTO l'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato", trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL n. 4166 del 9 aprile 2020, diramato alle Amministrazioni interessate con lettera prot. DAR n. 6045 del 10 aprile 2020;

VISTA la nota prot. n. 21/IESS/SG/mf-20 del 17 aprile 2020 con la quale l'ANCI ha trasmesso una proposta di emendamento che è stata diramata con richiesta di valutazioni al Ministero dell'istruzione e diffusa alle Amministrazioni interessate il 27 aprile 2020;

VISTA la nota prot. n. 2816/CU del 28 aprile 2020 con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento di proposte di emendamenti e di inserimento di articoli aggiuntivi al disegno di legge di cui trattasi, diramato alle Amministrazioni interessate con nota DAR 7212 del 4 maggio 2020;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento che si allega (Allegato 1);
- l'ANCI ha confermato il parere favorevole condizionato all'accoglimento di una proposta di emendamento, già trasmessa con la suindicata nota prot. n. 21/IESS/SG/mf-20 del 17 aprile 2020;
- l'UPI ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni contenute in un documento consegnato in seduta (All.2);



A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto –legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota DAGL n. 4166 del 9 aprile 2020, diramato alle Amministrazioni interessate con lettera prot. DAR n. 6045 del 10 aprile 2020.

Il Segretario
Cons. Adriana Piccolo



Il Presidente
On. Francesco Boccia

All 1



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



20/63/CR7b/C9

**POSIZIONE SUL D.L. N. 22 DELL'8 APRILE 2020, RECANTE:
"MISURE URGENTI SULLA REGOLARE CONCLUSIONE E
L'ORDINATO AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO E SULLO
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO"**

PRIME VALUTAZIONI

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha esaminato il Decreto legge e ha ritenuto di formulare prime proposte di emendamento al testo del decreto legge e di proporre l'inserimento di articoli aggiuntivi. Si chiede, altresì, di prevedere, nell'ambito dei provvedimenti che saranno adottati dal Governo per la fase 2, che sia consentita, al pari del sistema delle attività produttive, la ripresa anche dei corsi di formazione professionale e relativi stage e tirocini, rimuovendo la sospensione prevista dal DPCM 9 marzo 2020.

Roma, 23 aprile 2020

Proposte di emendamento al DL 8.04.2020, N.22

Articolo 1 Misure urgenti per gli esami di stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/20	
TESTO	PROPOSTA DI EMENDAMENTO
<p>2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.</p>	<p>2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.</p>
<p>4. lett. b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;</p>	<p>4. lett. b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, lasciando comunque la facoltà ad ogni istituzione scolastica di deliberare o meno che il candidato discuta/presenti davanti alla commissione d'esame il suo elaborato in una videoconferenza da remoto.</p>
<p>6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3,</p>	<p>6. bis Limitatamente all'anno 2019/2020, ai fini della valutazione degli allievi dei percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo del sistema educativo, nonché della loro ammissione ai relativi esami di qualifica e di diploma</p>



<p>professionale, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1, e all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005¹.</p>	<p>ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.</p>
<p>7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.</p> <p>Si richiede di eliminare il presente comma, in quanto pregiudica la parità di trattamento dei candidati esterni con i candidati interni, non prevedendo la possibilità di svolgimento delle prove con modalità telematiche.</p>	<p>7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.</p>
<p>Dopo il comma 7, inserire i seguenti:</p> <p>7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per</p>	

¹ DLGS 226/2005- Art. 17. Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi, di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
 - a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
 - b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Art. 20. Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze

1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze:
 - ...
 2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del

adulti della scuola secondaria di secondo grado in lingua tedesca di cui all'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendente scolastica tedesca. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di giugno e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, gli studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dinnanzi alla commissione d'esame loro assegnata secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi serali per adulti della scuola secondaria di secondo grado in lingua tedesca di cui all'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità, anche telematiche, definite con provvedimento dell'Intendente scolastica tedesca.

Articolo 2

Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/21

TESTO

PROPOSTA DI EMENDAMENTO



1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili.

1. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, le Regioni e P.A. concordano con il Ministro dell'Istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, in sede di Conferenza Stato - Regioni, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili.

Richiesta di inserimento di articoli aggiuntivi

PROPOSTA NUOVI ARTICOLI

Art.n. _____

Ammissibilità della spesa di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Inconformità a quanto disposto in ordine all'ammissibilità delle spese dagli articoli 65 e 67 del Reg. Ue 1303/2013, in caso di interruzione delle attività a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19 che comportino riduzioni dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività, non si applicano i meccanismi di riduzione del contributo previsti dall' articolo 4 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, limitatamente alla durata dell'interruzione.

Art.n. _____

Validità Anno Formativo 2019/2020

Qualora, a seguito di provvedimenti del Governo finalizzati al contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) non realizzino il numero minimo di ore previsto

dalla vigente normativa per il percorso formativo, l'anno formativo 2019-2020 conserva comunque validità.


Roma, 23 aprile 2020



Alle 2
7/5/2020



Unione Province d'Italia



UPI

Conferenza Unificata

Punto 13 odg

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante
misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

Nota UPI

Roma, 7 maggio 2020

Premessa

Il provvedimento AS 1774 di "Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato" è stato assegnato in prima lettura all'esame della Commissione Istruzione del Senato, che sta procedendo ad un ciclo di audizioni informali.

La relatrice è la sen. Luisa Angrisani (M5S) e la scadenza degli emendamenti è fissata per il 29 aprile alle ore 20.

Si compone di 9 articoli e nello specifico:

- L'**articolo 1** definisce la **cornice generale** della **disciplina speciale**, per l'anno scolastico 2019/2020, per la valutazione finale degli studenti per tutti gli ordini e gradi di scuola, nonché per l'ammissione degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado alla classe successiva, per l'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti dei medesimi studenti, e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, demandando l'adozione delle specifiche misure a **ordinanze** del Ministro dell'istruzione.
- L'**articolo 2, commi 1 e 2**, demanda ad ordinanze del Ministro dell'istruzione l'adozione di misure per l'**avvio dell'anno scolastico 2020/2021**, anche in deroga a norme vigenti, in merito: alla data di **inizio delle lezioni**; alle procedure riguardanti le **immissioni in ruolo**, le **utilizzazioni**, le **assegnazioni provvisorie** e le **supplenze**; alle graduatorie relative alle **scuole italiane all'estero**, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI); all'adozione dei **libri di testo**. Ai **commi 3, 5 e 6**, detta disposizioni relative all'**anno scolastico 2019/2020** in corso, con particolare riferimento al personale e ai viaggi di istruzione, mentre al **comma 4**, conferma, nell'anno scolastico 2020/2021, la **validità delle graduatorie di istituto** attualmente vigenti;
- L'**articolo 3 riduce** (da quarantacinque giorni) a **sette giorni il termine** per l'espressione dei **pareri** da parte del **Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI)**
- L'**articolo 4** precisa che la sospensione delle procedure concorsuali connessa all'emergenza sanitaria è riferita solo allo svolgimento delle relative prove, mentre l'**articolo 5** prevede la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e degli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni.
- L'**articolo 6** introduce misure urgenti per lo svolgimento degli **esami di Stato di abilitazione** all'esercizio delle **professioni** e dei **tirocini professionalizzanti** e curriculari.
- L'**articolo 7** prevede la **sospensione**, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), fino al perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19, sia delle **procedure elettorali** in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero attivarsi nel medesimo periodo.
- L'art. 8 e il 9 contengono clausole di invarianza finanziaria e sull'entrata in vigore del provvedimento.



L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021: LA NECESSITA' DI INDICAZIONI CHIARE E CERTE

Rispetto all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, le Province italiane, che gestiscono tutte le scuole secondarie di secondo grado, avranno il compito di assicurarsi che il prossimo settembre gli oltre 7.400 edifici scolastici delle scuole secondarie superiori siano pronti ad accogliere in piena sicurezza, secondo le nuove modalità che saranno previste, gli oltre 2 milioni e 500 mila alunni e tutto il personale.

Nella gravità del momento che ci stiamo trovando ad affrontare è emerso con chiarezza il ruolo chiave della scuola, come luogo non solo di crescita intellettuale ma anche sociale dei bambini e dei ragazzi, che a scuola passano maggior parte delle loro vite, non solo studiando ma anche costruendosi come cittadini.

Per questo il blocco della scuola, misura obbligatoria e necessaria, ha avuto un impatto immediato sulla vita delle comunità.

Occorre tenere presente che la riapertura delle scuole, di ogni ordine e grado, oltre ai destini formativi e personali degli studenti e delle studentesse è inscindibilmente legato anche al percorso professionale di milioni di donne che rischiano di essere di fatto costrette, in questo nostro paese ancora vittima di pesanti discriminazioni di genere, a un ulteriore e intollerabile sacrificio personale.

Per lo stesso motivo la risposta che sapremo dare, insieme, sulla sua riapertura avrà un valore eccezionale.

Questo vorrà dire riorganizzare spazi, crearne nuovi, utilizzare tutti gli ambienti per assicurare il necessario distanziamento sociale. Ma anche rivedere le dotazioni, gli arredi, provvedere a sistemare gli accessi in modo che siano in linea con le direttive che verranno emanate, ripensare completamente il trasporto degli alunni, che dovrà seguire la programmazione oraria che sarà stabilita.

Una grandissima responsabilità, dal cui successo o insuccesso discenderà molto della considerazione che i cittadini avranno della risposta delle istituzioni alla crisi.

Non possiamo pensare di riuscire a riorganizzare un sistema così complesso in tempi ridotti: occorre iniziare ora, subito, a verificare le priorità ed intervenire laddove possibile.

AP

Nel provvedimento in esame non si rinviene alcuna indicazione al riguardo, tuttavia nei giorni scorsi si è insediato il Comitato di esperti per la ripartenza della scuola, in riferimento al quale come Upi abbiamo già scritto al Ministro e al Viceministro mettendoci a disposizione per fornire ogni contributo utile alla definizione del Piano per il mondo dell'Istruzione.

Al Comitato è affidato un compito delicatissimo, che può essere affrontato solo attraverso una vera unità di intenti di tutte le istituzioni.

LA NECESSITA' DI INVESTIRE SULLA SCUOLA IN TEMPI RAPIDI: IL DOSSIER UPI

Occorre fare una analisi approfondita anche rispetto agli investimenti che saranno necessari per opere e sicurezza.

Nei primi mesi del 2020 l'Unione delle Province d'Italia ha avviato un monitoraggio tra le 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario, per verificare la capacità degli enti a realizzare, qualora destinatori di risorse mirate con procedure semplificate, un Piano di messa in sicurezza, manutenzione e modernizzazione degli edifici scolastici delle scuole secondarie superiori in gestione.

Gli edifici scolastici che ospitano le scuole secondarie superiori italiane (licei, istituti tecnici, istituti professionali etc) sono in tutto 7.455, accolgono 2.635.582 studenti suddivisi in 121.171 aule.

Oltre il 51% di questi edifici è stato costruito prima del 1976 e il 45% è in zone ad alto rischio sismico.

Questa opera di rilevazione dei fabbisogni per investimenti cantierabili nel 2020 e 2021, escludendo progetti già finanziati, ha consentito un Piano nazionale dei fabbisogni delle scuole superiori italiane per il 2020-2021 che nel totale consta di 1.747 progetti per 2 miliardi 100 milioni.

Per questo nelle richieste che abbiamo presentato al Governo sul decreto "Aprile" vi è la costituzione di un fondo ad hoc di un miliardo - ripartito in 500 milioni per l'anno 2020 e 500 milioni per l'anno 2021 - presso il Ministero dell'Istruzione, per gli interventi straordinari di edilizia scolastica, oltre a misure di semplificazione che permettano di accelerare le procedure e consentire di aprire i cantieri in tempi rapidi.



Infatti, come abbiamo questa mattina ribadito anche nella **Cabina di Regia Nazionale** sull'Edilizia Scolastica istituita presso il MIUR, le scuole ora sono chiuse: è ora il momento per intervenire, per aprire i cantieri, per i lavori di manutenzione e di riorganizzazione degli spazi che sono funzionali al riavvio delle attività didattiche.

Fin da subito è possibile organizzare spazi nelle scuole per consentire agli studenti che non ne hanno la possibilità di partecipare alle attività di formazione a distanza, evitando che si creino nuove disuguaglianze e fratture sociali.

Ma le scuole devono essere il nodo centrale del Piano di investimenti per la ricostruzione che sarà la spinta per la ripresa dell'economia nella cosiddetta fase 2.

Con l'avvio del nuovo anno scolastico, studenti e insegnanti dovranno avere a disposizione strutture nuove, moderne, sicure.

LA NECESSITA' DI RIPENSARE LA DIDATTICA: IL POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA'

L'esperienza che stiamo vivendo in questi mesi ci ha insegnato molte cose, tra cui una nuova modalità di fare scuola: la didattica a distanza.

E' evidente che all'avvio del nuovo anno scolastico, anche se sarà consentito il ritorno dei ragazzi nelle classi, non potranno mai essere ripristinate le forme di insegnamento tradizionali *tout court*: una parte della didattica dovrà essere organizzata nelle modalità a distanza che in questi mesi in modo del tutto estemporaneo è stata sperimentata da docenti ed alunni.

A nostro avviso occorre oggi mettere a punto un Piano per il potenziamento della connettività degli edifici scolastici, che parta da un monitoraggio della situazione esistente, dei fabbisogni e delle criticità, per poi procedere ad assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale agli alunni di ogni ordine e grado di poter essere connessi alla rete almeno all'interno delle scuole.

Questo garantirebbe anche ai ragazzi che non hanno tale possibilità nelle proprie abitazioni di non subire discriminazioni e di poter lavorare al pari degli altri, se non altro accedendo in spazi dedicati all'interno delle scuole.

Ancor di più poi dovrebbero essere messe a punto piattaforme per la didattica a distanza gratuite per tutte le scuole, senza limiti di tempo ne' di numero di accessi. E materiali didattici disponibili in rete.

Per quest'opera di modernizzazione delle scuole occorre individuare le risorse adeguate anche attraverso il ricorso ai fondi europei.